



RENTRI

Le nuove regole
per la gestione
dei registri di carico e scarico

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE




ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Chi deve tenere il registro di carico e scarico

I **soggetti** che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli già **previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006**:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.



Chi deve tenere il registro di carico e scarico



I **produttori di rifiuti non pericolosi obbligati** a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese

- a) che hanno più di 10 dipendenti e
- b) che producono rifiuti diversi da quelli urbani:
 - nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie

Chi non deve tenere il registro di carico e scarico

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti nell'ambito di

- attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, e della pesca;
- attività di costruzione, demolizione e scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- veicoli fuori uso.

sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti.

tengono il registro per i soli rifiuti pericolosi da essi prodotti.





Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

- i nuovi modelli;
- l'obbligo di **vidimazione e tenuta digitale** dei registri di carico e scarico a partire dall'iscrizione;
- l'obbligo di **trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul registro di carico e scarico.



Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art.190 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;
- i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta (produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, imprese agricole con fatturato non superiore a 8.000 euro, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi);
- la possibilità per alcuni operatori (consorzi, soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese, imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C, soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona) di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
- i tempi per l'annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
- la possibilità per le Associazioni di tenere il registro per conto dei propri associati.





Registro di carico e scarico: i tempi

Fino al 12 febbraio 2025, il registro si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 148/1998 in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2025, operatori professionali e produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti tengono il registro in formato digitale.

Dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori con meno di 50 dipendenti continuano a tenere il registro in formato cartaceo ma con il nuovo modello. Dall'iscrizione scatta l'obbligo di tenuta del registro in formato digitale.



Fino al 12 febbraio 2025: vecchi registri di carico e scarico cartacei



Fino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 148/1998:

- in formato cartaceo:
- con vidimazione presso la CCIAA.

Dalla data di entrata in vigore dei nuovi modelli non sarà più possibile utilizzare i vecchi modelli di registro di carico e scarico, anche se già vidimati.

Nuovi registri di carico e scarico cartacei



Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo **utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI** a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione i **produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI** che comporta il passaggio al registro in formato digitale.


Obbligo di registro digitale

Il registro dell'unità locale va **tenuto e vidimato in formato digitale**:

a decorrere dal **13 febbraio 2025** da impianti di trattamento, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti;

dall'iscrizione (che dovrà avvenire tra il **15.06.25** e il **14.08.25**) da enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50;

dall'iscrizione (che dovrà avvenire tra il **15.12.25** e il **13.02.26**) da tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10)



Tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale



Il registro tenuto esclusivamente in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri **sistemi gestionali**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.



Disposizioni per la tenuta del registro di carico e scarico digitale



I sistemi gestionali adottati dall'operatore per tenere il registro digitale devono garantire:

- il rispetto delle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale nella formazione del documento;
- la possibilità di consultare le registrazioni da parte degli enti di controllo;
- la riproducibilità dei documenti posti in conservazione e l'estrazione dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI;
- la numerazione progressiva e non modificabile di ciascuna registrazione;
- la memorizzazione delle rettifiche.



Trasmissione dei dati al RENTRI

Gli operatori **trasmettono** al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante

- interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La trasmissione al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.



Servizi messi a disposizione dal RENTRI



I servizi messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI consentono agli operatori iscritti di **adempiere a tutti gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale**, quali:

- apertura e vidimazione digitale del registro;
- inserimento dei dati previsti dai nuovi modelli;
- verifica dei dati inseriti;
- produzione del file da portare in conservazione;
- stampa di copia cartacea del registro (per uso interno);
- trasmissione dei dati al RENTRI



Certificato RENTRI

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibile **certificati digitali** di tipo sigillo elettronico per l'**applicazione della firma digitale nella comunicazione** dei dati tra i sistemi gestionali e il RENTRI.

Attraverso tali certificati è consentito di **comunicare esclusivamente con il RENTRI** nel rispetto delle regole tecniche e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI ed ai soggetti delegati di cui all'art. 18 del Regolamento, e in particolare alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono, nel caso in cui non dispongano di soluzioni autonome di firma remota reperibili sul mercato.



Novità dei modelli



Un **unico modello di registro di carico e scarico** (non si prevede più un modello differenziato per gli intermediari).



Integrazione delle informazioni contenute nei formulari di identificazione del rifiuto (ad es. il peso verificato a destino, le quantità respinte).



Nuove tipologie di movimenti

- per il carico: produzione di rifiuti derivanti da attività di trattamento, produzione fuori dall'unità locale;
- per lo scarico dei rifiuti, tracciando i passaggi interni allo stesso impianto tra diverse operazioni di recupero o smaltimento, e dei materiali derivanti dall'attività di recupero;
- per tracciare qualunque rettifica alle registrazioni .





Per approfondimenti

Sul sito www.rentri.gov.it sono disponibili:

- i decreti direttoriali contenenti le modalità operative per la trasmissione dei dati, i requisiti informatici per l'interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto agli operatori;
- le modalità di compilazione dei nuovi modelli;
- portale di supporto con schede informative e assistente digitale;
- accesso all'help desk telematico;
- tutorial e presentazioni di approfondimento.

